



## **Regolamento su Visiting Professors e figure assimilate** approvato dal Consiglio DiSEI nella seduta del 17 novembre 2015

1 (*finalità*). In assenza di specifiche disposizioni emanate dall'Ateneo ai fini dell'attribuzione dello *status* di *visiting professor*, di *visiting researcher* e di *visiting fellow*, il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, nel prendere atto della crescente esigenza di ospitare studiosi provenienti da istituzioni universitarie e di ricerca estere, in attuazione dei principi stabiliti dalla L. 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo, formula la seguente regolamentazione interna volta a garantire la massima visibilità istituzionale delle sopra menzionate figure e ad assicurare loro uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche attribuite.

2 (*ambito di applicazione*). Lo *status* di *visiting professor* è attribuibile allo studioso che in qualità di *full professor* (professore ordinario), *associate professor* (professore associato) o *assistant professor/lecturer* (ricercatore) nell'istituzione estera di appartenenza svolga attività didattica presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa per una durata non inferiore a ventiquattro ore di insegnamento pari almeno a tre cfu.

Lo *status* di *visiting researcher* è attribuibile allo studioso che in qualità di *full professor* (professore ordinario), *associate professor* (professore associato), *assistant professor/lecturer* (ricercatore) o *post-doc fellow* (assegnista di ricerca) nell'istituzione estera di appartenenza svolga attività di ricerca come membro di uno specifico progetto finanziato o cofinanziato presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa.

Infine, lo *status* di *visiting fellow* è attribuibile allo studioso che in qualità di *full professor* (professore ordinario), *associate professor* (professore associato), *assistant professor/lecturer* (ricercatore) o *post-doc fellow* (assegnista di ricerca) nell'istituzione estera di appartenenza chieda di collaborare con il personale docente e ricercatore del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa per un periodo di almeno trenta giorni al fine dello svolgimento della propria attività di ricerca.

In ogni caso, il *visiting professor* può partecipare su invito alle attività di ricerca promosse dal Dipartimento e il *visiting researcher* e il *visiting fellow* possono richiedere di svolgere attività seminariale o cicli di conferenze in seno ai Corsi di Laurea organizzati dal Dipartimento.

3 (*attribuzione dello status di visiting*). Fatti salvi i diversi accordi in materia eventualmente sottoscritti dagli organi di governo dell'Ateneo, lo *status* di *visiting professor*, di *visiting researcher* e di *visiting fellow* è attribuito dal Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa con apposita delibera adottata a maggioranza dei presenti secondo le modalità definite dall'art. 48 dello Statuto di Ateneo. Tale delibera deve necessariamente contenere:

- la denominazione dell'istituzione alla quale appartiene lo studioso;
- la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso attraverso la presentazione del curriculum scientifico e didattico nonché delle sue pubblicazioni;
- la descrizione e la durata dell'attività che lo studioso dovrà svolgere, con



precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca di riferimento;

- il nominativo del docente o ricercatore di riferimento;
- l'indicazione delle modalità di copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso.

La richiesta di attribuzione dello *status* di *visiting professor*, di *visiting researcher* e di *visiting fellow* deve essere presentata dal docente o ricercatore di riferimento alla Segreteria amministrativa e, per conoscenza, al Delegato alle Relazioni internazionali del Dipartimento almeno entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività didattica o scientifica da parte dell'ospite e, comunque, in tempo utile per l'espletamento delle specifiche procedure amministrative.

Qualora il Consiglio di Dipartimento deliberi l'accoglimento della proposta, lo *status* di *visiting professor*, di *visiting researcher* e di *visiting fellow* viene attribuito dal Direttore del Dipartimento con proprio provvedimento. Lo *status* relativo produce come effetto la titolarità di diritti e doveri all'interno del Dipartimento e viene riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere presso il Dipartimento. Dello *status* nonché della presenza e dell'attività del *visiting professor*, del *visiting researcher* e del *visiting fellow* viene data adeguata informazione nel sito web del Dipartimento e della Scuola eventualmente interessata.

4 (*diritti e doveri*). Lo studioso al quale è attribuito lo *status* di *visiting professor*, di *visiting researcher* o di *visiting fellow*, pena la decadenza, si attiene alle norme di Ateneo che regolamentano l'attività didattica e di ricerca, la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché l'organizzazione amministrativa e contabile ed è tenuto al rispetto del Codice etico di Ateneo.

Durante il periodo di permanenza presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, il *visiting professor*, il *visiting researcher* ed il *visiting fellow*:

- può richiedere l'assegnazione di una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
- si obbliga a sottoscrivere la copertura assicurativa prevista dalle norme legislative vigenti;
- può richiedere l'accesso alle risorse informatiche e bibliotecarie di Ateneo;
- può richiedere l'assegnazione di un indirizzo di posta elettronica dell'Università degli Studi di Firenze che verrà concesso in uso ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti;
- può richiedere l'accesso ai servizi di mensa e residenzialità offerti da DSU Toscana.

5 (*disposizioni finali*). Qualora lo *status* di *visiting professor* sia attribuito a titolo oneroso si applica l'art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, fatte salve diverse specifiche disposizioni di Ateneo.

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente atto si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.